

COMUNE DI CASTELNOVO BARIANO
Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO
DI IMPIANTI SPORTIVI E SALE COMUNALI

Allegato alla deliberazione consiliare n. 31 del 27/9/2006

Modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 36 del 29/9/2010

Modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 37 del 25/11/2020

Modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 36 del 12/10/2022

Art. 1 – Oggetto –

1. Il presente regolamento disciplina la concessione in uso temporaneo di:
 - a. Campo sportivo comunale;
 - b. Palestra comunale;
 - c. Cinema-teatro “Indipendenza” e area adiacente retrostante – in via XXV Aprile;
 - d. Sala consiliare – edificio municipale;
 - e. Sala civica – servizi di quartiere San Pietro Polesine;
 - f. Biblioteca comunale;
 - g. Campetto polivalente adiacente al campo sportivo del Capoluogo.
 - h. Ex Scuola dell’Infanzia di San Pietro Polesine.
2. Il procedimento di concessione, le modalità di utilizzo, nonché ogni altro aspetto connesso sono disciplinate dal presente Regolamento.

Art. 2 – Soggetti concessionari

1. Le sale ed impianti sportivi comunali sopra indicati possono essere concessi in uso alle seguenti categorie di richiedenti:
 - a. Associazioni con finalità ricreative, culturali e sportive;
 - b. Associazioni od organizzazioni sindacali e politiche;
 - c. Gruppi di cittadini non costituiti formalmente in associazione, con le medesime finalità di cui alla lettera a);
 - d. Cittadini singoli con le finalità di cui alla lettera a);
2. Viene sempre fatta salva la parità di condizioni per l’accesso alle strutture,

Art.3 – Procedimento di concessione –

1. L’istanza per la concessione, redatta secondo lo schema allegato, integralmente compilata e debitamente sottoscritta, va indirizzata al Responsabile del servizio. Esso dovrà, in particolare, indicare il locale o gli impianti che si intendono utilizzare in concessione, la durata dell’utilizzo, i giorni e le ore di uso.
2. Il responsabile del servizio, esperita apposita istruttoria, comunica per iscritto entro giorni 15 al richiedente l’accoglimento o rigetto della domanda, precisando:
 - a. le ore ed i giorni di utilizzo, se di carattere continuativo;
 - b. la durata della concessione uso;
 - c. le modalità per il ritiro delle chiavi;
 - d. ogni altra disposizione organizzativa;
 - e. l’importo della tariffa da corrispondere al Comune;
 - f. l’invito a sottoscrivere convenzione.

Si fa eccezione per le domande relative all’uso limitato ad un solo giorno, per le quali vengono previsti 5 giorni.

3. L’accoglimento della domanda è subordinato alla capienza del calendario degli utilizzatori. Ove nei giorni richiesti, le sale o impianti siano utilizzati da altro

concessionario, verrà individuato un giorno diverso in accordo con il richiedente.

4. All'atto della firma della convenzione, il concessionario dovrà depositare in Comune l'elenco dei beni e delle attrezzature che intende depositare presso i locali oggetto di concessione al fine dell'esercizio delle attività autorizzative.

Art. 4 – Norme particolari per la concessione in uso della palestra –

1. L'utilizzo della palestra comunale può essere effettuato solo al di fuori dell'orario scolastico sua destinazione prevalente e comunque nell'ambito della convenzione con l'Istituto Comprensivo per il pieno utilizzo delle strutture scolastiche.
2. L'uso in concessione della palestra è prevalentemente destinato alle attività sportive e quindi a soggetti operanti in tale ambito;

Sono richieste particolare accortezza e diligenza nell'utilizzo, al fine di prevenire danni agli immobili, agli arredi ed alle strutture sportive. Al termine dell'uso giornaliero, la palestra deve essere rilasciata in condizioni tali da consentire, oltre che l'immediata fruibilità da parte di altri concessionari nel turno successivo, che il normale utilizzo scolastico senza impedimenti di sorta.

Non è consentito l'ingresso in palestra ed è fatto obbligo al concessionario di verificare il rispetto di tale divieto, a chi non indossi apposite scarpette da ginnastica.

Art. 5 – Norme particolari per la concessione in uso del campo sportivo comunale –

1. La concessione in uso del campo sportivo comunale è regolamentata da apposito schema di convenzione (allegato n.3).
2. La convenzione disciplina le modalità di utilizzo della struttura e dei locali annessi e degli obblighi del gestore, salvaguardando, in ogni caso, la parità di accesso agli impianti sportivi da parte della cittadinanza. In particolare, il concessionario dell'impianto assumerà i seguenti obblighi:
 - a. manutenzione ordinaria del campo da gioco e del verde (sfalci, irrigazioni, semine, tracciatura e ripristino delle linee);
 - b. manutenzione ordinaria e pulizie degli spogliatoi e dei bagni.

Al Comune fa capo ogni intervento di manutenzione che esula dall'ambito ordinario. A tal fine, è fatto divieto di apportare qualsiasi intervento, sia pure di miglioria, all'impianto, se non espressamente e preventivamente autorizzato dal Comune.

Art. 6 – Norme particolari per la concessione in uso del cinema – teatro – “Indipendenza” –

1. La concessione in uso del cinema – teatro “Indipendenza” è finalizzata alla realizzazione di iniziative di carattere teatrale, cinematografico, culturale o ricreativo, musicale, politico e sindacale, quando, per le previsioni di afflusso del pubblico, non sia possibile svolgere iniziative in altri locali comunali.
2. È altresì assentito l'utilizzo del teatro per ogni altra manifestazione, i cui argomenti trattati siano di interesse generale. È, inoltre, consentita la

- concessione del teatro per lo svolgimento di feste private ed altri intrattenimenti similari.
3. Sono richieste particolare accortezza e diligenza nell'utilizzo, al fine di prevenire danni agli immobili, agli arredi ed alle strutture. Al termine dell'uso, la struttura deve essere rilasciata in condizioni tali da consentire l'immediato utilizzo.
 4. È altresì consentito l'utilizzo dell'area retrostante il Cinema Teatro Indipendenza- Via XXV Aprile.

Art. 7 – Norme particolari per la concessione in uso della sala consiliare e della sala civica –

1. La sala consiliare e la sala civica – servizi di quartiere sono destinate principalmente allo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale e di altri organi collegiali, nonché per altre funzioni di carattere istituzionale e, pertanto, potranno essere concesse in uso solo qualora non siano utilizzate, per la data richiesta, per tali finalità prevalenti.

Art. 8 – Norme particolari per la concessione in uso dell'ex Scuola dell'Infanzia di San Pietro Polesine –

1. **L'uso in concessione dei locali dell'ex Scuola dell'Infanzia di San Pietro Polesine è prevalentemente destinato ad attività sportive, nonché ad iniziative ed eventi di valenza sociale e di aggregazione.**
2. **La concessione in uso dei locali dell'ex scuola dell'Infanzia di San Pietro Polesine è regolamentata da apposito schema di convenzione (allegato n. 4).**
3. **Sono richieste particolari accortezze e diligenza nell'utilizzo, al fine di prevenire danni agli immobili, agli arredi ed alle strutture presenti. Al termine dell'uso giornaliero, il locale deve essere rilasciato in condizioni tali da consentire l'immediata fruibilità da parte di altri concessionari nel turno successivo.**

Art. 9 –Tariffe –

1. Le tariffe sono annualmente deliberate dalla Giunta municipale, tenendo conto dell'incidenza delle spese per il riscaldamento, la fornitura di acqua ed energia elettrica e le spese per la pulizia.
2. la Giunta può stabilire un regime tariffario differenziato per le associazioni di volontariato e/o finalità umanitarie, purché abbiano sede o iscritti residenti nel Comune, nonché per organizzazioni politiche, sindacali e di categoria. La concessione in uso della sala consiliare e della sala civica dei servizi di quartiere ai partiti politici per lo svolgimento della propaganda elettorale comunale, nel rispetto della parità di condizioni di tutti i partiti, è gratuita.

Art. 10 – Modalità di utilizzo –

1. In merito alle modalità di utilizzo, oltre quanto indicato nei precedenti articoli, è fatto obbligo al concessionario di rispettare scrupolosamente le prescrizioni, indicazioni, clausole ed obblighi indicati nella convenzione per la concessione in uso, redatta secondo gli schemi allegati al presente Regolamento.
2. Il concessionario è responsabile di ogni evento che possa avere rilevanza sul piano civile e penale e si obbliga a tenere indenne il Comune concedente in ognuno di questi casi. A tal uopo, il concessionario, stipulerà a proprie spese idonea polizza assicurativa, che copra anche la responsabilità civile per danni a terzi, o a cose di proprietà di terzi o dell'amministrazione comunale.

Art. 11 –obblighi a carico del concessionario –

1. Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, il concessionario nell'uso dei locali ed impianti comunali dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:
 - a. conservare in buone condizioni di manutenzione gli immobili concessi in uso e prevenire qualsiasi danneggiamento alle strutture, agli arredi ed a beni mobili di proprietà di terzi o del Comune che ivi si trovino;
 - b. al termine della concessione, eseguire quegli interventi necessari al ripristino delle condizioni ante concessione, se richiesti dal responsabile del settore competente. In caso contrario, l'ente potrà procedere d'ufficio in danno ed a spese dell'inadempiente;
 - c. provvedere alle pulizie dei locali concessi al termine del turno di utilizzo e non lasciare nei locali alcun oggetto che possa interferire con il normale uso da parte del concessionario del turno successivo;
 - d. provvedere a stipulare apposita polizza assicurativa, con massimali adeguati, per la copertura della responsabilità civile verso terzi, per il caso di infortuni a personale e per danni a cose di terzi o di proprietà pubblica;
 - e. restituire al responsabile del servizio le chiavi dei locali alla scadenza della concessione.

Art. 12 – Revoca, recesso e decadenza della concessione –

1. La reiterata violazione degli obblighi previsti dagli artt. 4 comma 3,5,6,8 e 9 comma 1 lettera a) e c), nonché il mancato o ritardato pagamento, superiore a giorni trenta, delle tariffe di concessione, comporta la revoca della concessione. A tal fine, il Responsabile del servizio, previa comunicazione dell'addebito, invita il concessionario a non reiterare o proseguire i comportamenti in violazione del Regolamento, ovvero, intima il pagamento delle tariffe. Qualora la violazione degli obblighi persista, o venga reiterata, ovvero i pagamenti, nel termine assegnato dal responsabile del servizio non siano eseguiti, lo stesso provvede a comunicare formalmente al concessionario e con effetto dal ricevimento della comunicazione stessa, la revoca della concessione.
2. Il concessionario può esercitare il diritto di recesso, dandone comunicazione in forma scritta al Comune, con preavviso di almeno giorni 30. Il Comune eserciterà il diritto di recesso per ragioni di pubblico interesse prevalente, concrete ed attuali, dando il medesimo preavviso, ovvero riducendolo per motivi

- d'urgenza, senza che il concessionario abbia a pretendere indennizzi o vantare diritti di sorta.
3. Il Comune pronuncerà la decadenza dalla concessione con effetto immediato, qualora:
 - a. il concessionario non abbia più le caratteristiche soggettive indicate nell'art.2;
 - b. l'utilizzo dell'impianto sia effettuato con finalità diverse da quelle indicate nel presente Regolamento;
 - c. l'utilizzo dell'impianto venga dal concessionario concesso o consentito ad associazioni o persone non appartenenti all'associazione, ovvero non autorizzate dall'Ente, ovvero, dovessero risultare in possesso di duplicati delle chiavi;
 - d. in caso di disordini, incidenti e/o altri eventi che non consentano la regolare prosecuzione della concessione.

Art. 13 – Entrata in vigore –

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorso il decimo giorno dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione e della sua contestuale pubblicazione all'Albo pretorio.
2. A decorrere da tale data ogni disposizione regolamentare precedente, in contrasto o incompatibile, si intende tacitamente abrogata e non più applicabile.
3. Copia del presente Regolamento e dei relativi allegati verrà messa a disposizione dei cittadini e trasmessa ai soggetti di cui all'art.2.
4. di cui all'art.2.